

D.P.R. 10.01.1957, n. 3: *Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato* (G.U. 25.01.1957, n. 22 - S.O.)

Art. 17 - Limiti al dovere verso il superiore

L'impiegato, al quale, dal proprio superiore, venga impartito un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farne rimostranza allo stesso superiore, dichiarandone le ragioni.

Se l'ordine è rinnovato per iscritto, l'impiegato ha il dovere di darvi esecuzione.

L'impiegato non deve comunque eseguire l'ordine del superiore quando l'atto sia vietato dalla legge penale.